



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Deliberazione della Giunta regionale n. 669 del 26 luglio 2019

Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020. Aggiornamento dei criteri per l'ammissibilità delle spese.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 del Consiglio della Regione Liguria "Programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020. Regolamento UE 1305/2013. Presa d'atto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie");

Atteso che l'articolo l'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l’attuazione delle direttive 2016/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 1305/2013;

Viste le “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” approvate con intesa sancita dalla conferenza Stato Regioni nella seduta dell’undici febbraio 2016;

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo (MIPAAFT) n.6093 del 06/06/2019, che approva le modifiche alle Linee guida sull’ammissibilità delle spese nell’ambito dello Sviluppo Rurale programmazione 2014-2020;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1115 del 01 dicembre 2016 con cui sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’ambito del PSR, ai sensi della normativa sopra citata;

Ritenuto necessario aggiornare i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’ambito del PSR, di cui alla citata DGR n. 1115/2016, facendo seguito alle novità introdotte dal citato DM n. 6093/2019, come meglio specificato nel documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo dell’Entroterra e delle zone rurali;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, l’aggiornamento dei criteri per l’ammissibilità delle spese nell’ambito del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, che sono stati definiti con la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1115 del 1° dicembre 2016, come specificato nell’allegato A), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che:
 - a) la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
 - b) avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
- 3) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Allegato A)

Modifiche e integrazioni allegato A alla DGR n. 1115 del 01/12/2016.

RELAZIONE

Le modifiche riguardano:

- l'inserimento al paragrafo 2.2 di una specifica di cui al punto 23 del Reg. 2017/2393;
- l'inserimento ex novo del Paragrafo "3.5 BIS OPERAZIONI CHE GENERANO ENTRATE NETTE" – con un maggiore dettaglio delle disposizioni contenute nel Reg. 1303/2013 in particolare per gli articoli 61 e 65 come di seguito;
- al paragrafo 3.7 "ACQUISTO DI BENI IMMOBILI" l'inserimento della normativa secondo quanto disciplinato dall'art. 18 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22;
- al paragrafo 3.8 "FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO" l'inserimento di un riferimento all'art. 37, paragrafo 10 del Reg UE 1303/2013;
- al paragrafo 3.9 "ANTICIPI" l'inserimento relativo al caso di Enti Pubblici, nello specifico, in caso di Enti Pubblici l'anticipo erogato non matura interessi in quanto depositato su conti infruttiferi e la restituzione degli interessi non è dovuta;
- al paragrafo 3.11 "OPERAZIONI REALIZZATE DA ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO" l'aggiornamento dell'intero paragrafo compreso la titolazione dello stesso, con maggiori dettagli sulle procedure da utilizzare secondo la nuova normativa nazionale vigente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, appalti pubblici e procedure d'appalto (Decreto Legislativo n. 50/2016, delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 e linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- al paragrafo 3.12 "IVA E ALTRE IMPOSTE E TASSE" l'inserimento riguardante l'esclusione dell'IRAP dai costi ammissibili a cofinanziamento dei fondi europei;
- la ridenominazione del paragrafo 3.17 "PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE" con la nuova titolazione "STABILITÀ DELLE OPERAZIONI";
- al paragrafo 3.18 "ASSISTENZA TECNICA" l'inserimento riguardante le tariffe di consulenti o collaboratori e della possibilità di fare riferimento ad analisi e comparazione di informazioni e dati pubblici per l'acquisizione di servizi similari (analisi di mercato) o dati storici comparabili;
- al paragrafo 5. "NORME FINALI" l'aggiornamento delle nuove disposizioni normative.

TESTO MODIFICHE

Articolo 1

1. Al terzo capoverso del paragrafo 2.2 "PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA":

- dopo le parole "calamità naturali", è inserita la seguente frase: "*eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione,*"
- dopo le parole "dalla data in cui si è" le parole "verificata la calamità naturale" sono sostituite da "*verificato l'evento*".

Articolo 2

1. Dopo il paragrafo 3.5 è inserito il seguente:

"3.5 BIS OPERAZIONI CHE GENERANO ENTRATE NETTE

Le operazioni che generano entrate nette sono come di seguito definite:

1. Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 8 dello stesso articolo.

2. Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 61, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dello stesso articolo, così come modificato dal regolamento 1046/2018 art.272.

3. Per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione che non rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui al citato articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il tasso forfettario è stabilito dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 1516/2015.

4. Il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stabilito dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 480/2014.

5. L'Autorità di gestione può applicare la deroga prevista dall'articolo 61, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.”.

Articolo 3

1. Al quarto capoverso del Paragrafo 3.7 “ACQUISTO DI BENI IMMOBILI”:

- alla lettera a) dopo le parole “valore di mercato” è inserita la seguente frase: “secondo quanto disciplinato dall’art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, N. 22,”.
- alla lettera c) dopo le parole “gli obiettivi dell’operazione”, è inserita la seguente frase: “nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.”.

Articolo 4

1. Al Paragrafo 3.8 “FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO” dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera: “h) *che esse siano verificabili e controllabili.*”.

Articolo 5

1. Al paragrafo 3.9 “ANTICIPI” dopo il terzo capoverso è inserita la seguente frase: “*Tuttavia, se si tratta di Enti pubblici, poiché l’anticipo erogato non matura interessi in quanto depositato su conti infruttiferi, la restituzione degli interessi non sarà dovuta.*”.

Articolo 6

1. Il paragrafo 3.11 “OPERAZIONI REALIZZATE DA ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO” è sostituito con il seguente:

“3.11 OPERAZIONI REALIZZATE DA ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO E DA SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA APPALTI PUBBLICI

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici o da soggetti tenuti al rispetto della normativa degli appalti pubblici deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini dell'individuazione del fornitore, e quindi, dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare, a titolo esemplificativo:

- *le procedure ad evidenza pubblica di cui agli artt. 60 e 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;*
- *le procedure previste dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento di contratti di importo fino alla soglia comunitaria, nel rispetto delle Linee guida Anac che disciplinano la materia;*
- *le procedure negoziate senza bando, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto anche delle Linee guida Anac che disciplinano la materia;*
- *il contratto di affidamento diretto "in house providing", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192, D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii9;*
- *accordi con altra Amministrazione pubblica, ai sensi dell'art.15 della L. 241/1990.*

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che ricorrano le condizioni previste dall'art.5 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, ovvero che concorrano i seguenti elementi:

- a) *l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) *il soggetto affidatario svolga più dell'80% delle prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto, previsti dalla legislazione nazionale e che non esercitano un'influenza determinante sulla medesima persona giuridica.*

In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli enti pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in-house. In particolare, nel caso degli "in house providing" tali garanzie dovranno fare riferimento alla congruità dell'offerta economica, alla ragionevolezza dei costi di personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture in-house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato.

Il rispetto delle vigenti disposizioni legislative deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Successivamente all'affidamento, gli Enti devono vigilare sul rispetto dei termini contrattuali, con particolare riguardo all'affidamento di servizi supplementari, di varianti e proroghe ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sia di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, in amministrazione diretta o mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto dall'art. 36 D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii10. In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute (p.e. timesheet).

Appalti.

A titolo esemplificativo, l'art. 36 dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; tuttavia, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza (sul punto, Linee Guida ANAC n. 4/2016)11

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, lett. b) 12

Nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario far ricorso a procedure di gara, l'erogazione degli anticipi sarà commisurata all'importo definitivo.

Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Autorità di gestione dei singoli programmi, qualora le Regioni/Province Autonome titolari dei programmi siano i beneficiari degli interventi, ai fini della erogazione dei finanziamenti possono essere individuati, quali destinatari del pagamento, i soggetti selezionati per la fornitura dei servizi.

In relazione alle spese generali, nel caso di Enti pubblici, gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall' art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3, possono essere considerati ammissibili a condizione che sia rispettata la normativa comunitaria e nazionale applicabile e che la rendicontazione consenta di individuare e di ripercorrere il lavoro svolto in riferimento alla specifica attività eseguita.”.

Articolo 7

1. Alla fine del paragrafo 3.12 “IVA E ALTRE IMPOSTE E TASSE” è inserito il seguente periodo: “Infine, in base alla nota protocollo RTD/A/4/IMSR/MB/VM/ (2007) Adonis D/567923 del 10 gennaio 2008 della Direzione generale Ricerca della Commissione europea, l'IRAP è esclusa dai costi ammissibili al cofinanziamento dei fondi europei. “.

Articolo 8

1. Il titolo del paragrafo 3.17 “PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE” è modificato dal seguente: “STABILITÀ DELLE OPERAZIONI”;

Articolo 9

1. Al paragrafo 3.18 “ASSISTENZA TECNICA” Dopo il quarto capoverso è inserito il seguente periodo:

“Per quanto riguarda le tariffe di consulenti o collaboratori, può essere fatto riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale n. 2 del 2 febbraio 2009 e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti, e alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione europea, aventi caratteristiche assimilabili, quali ad esempio il Twinning. Inoltre, è possibile fare riferimento ad analisi e comparazione di informazioni e dati pubblici per l'acquisizione di servizi similari (analisi di mercato) o dati storici comparabili, il tutto supportato da relativa relazione esplicativa della scelta della procedura adottata oppure, ove applicabili, tramite appositi regolamenti regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa.”.

Articolo 10

1. Alla fine del paragrafo 5. "NORME FINALI" è inserito il seguente periodo.:

*"REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/669 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2016.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017.
REGOLAMENTO (UE) 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017."*